



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDI' 26 SETTEMBRE 2008 ORE 15.00

1) Ricorso **A.S.D. CASOLI**

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Perrotta Francesco seguito gara Casoli/Real Montecchio del 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

RESPINTO

2) Ricorso **POL. BUDONI**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Pecorino Antonio seguito gara Budoni/Villacidrese del 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

RESPINTO

3) Ricorso **F.C. FRANCAVILLA**

avverso le sanzioni:
- dell'ammenda di €5.000,00 con diffida;
- dell'inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 C.G.S. fino al 15.10.2008 inflitta al sig. L'Amico Giuseppe;
- della squalifica per 6 (sei) gare effettive inflitta al calciatore Bruno Daniele, seguito gara Francavilla/Nocerina del 7.9.2008 (Delibera del Giudice sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008)

La C.G.F., separato preliminarmente il reclamo in tre distinti appelli:

- a) **ACCOGLIE** quello relativo all'ammenda che riduce ad €3.000,00 con diffida;
- b) **RESPINGE** quello relativo all'inibizione inflitta al sig. L'Amico Giuseppe;
- c) **RESPINGE** quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Bruno Daniele

4) Ricorso A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO

avverso le sanzioni:

- inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 3 gare effettive al Sig. Distante Antonio;
- squalifica per 4 gare effettive al calciatore Gallo Salvatore;
- ammenda di € 1.000,00 alla reclamante, inflitte seguito gara Francavilla (BR)/Matera del 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

La C.G.F., separato preliminarmente il reclamo in tre distinti appelli:

- a) **RESPINGE** quello relativo alla inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 3 gare effettive (*rectius* fino al 06.10.2008) inflitta al sig. Distante Antonio;
- b) **ACCOGLIE PARZIALMENTE** quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Gallo Salvatore, riducendola a tre giornate effettive di gara;
- c) **RESPINGE** quello relativo all'ammenda inflitta alla società A.S.D. Francavilla Calcio.